COMUNE DI PERTENGO

REGOLAMENTO I. U. C.

PER LA COMPONENTE
T A S I
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11/08/2014

INDICE:

ART.1 DISCIPLINA DEL TRIBUTO E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART.2 BASE IMPONIBILE

ART.3 ALIQUOTE

ART.4 DETRAZIONI – RIDUZIONI - AGEVOLAZIONI

ART.5 ESENZIONI

ART.6 SERVIZI INDIVISIBILI

ART.7 DICHIARAZIONE

ART. 8 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO ED INTERESSI MORATORI

ART. 9 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE

ART. 10- ATTIVITÀ DI RECUPERO

ART. 11 - VERSAMENTI MINIMI

ART. 12 – ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

ART. 13 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Art. 1
DISCIPLINA DEL TRIBUTO E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. L'art.1 commi 639 e ss. istituisce a decorrere dal 01/01/2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si articola in tre tributi tra cui il Tributo sui Servizi Indivisibili (TA.S.I.), disciplinato dai successivi commi 669 e ss..
2. Il regolamento in oggetto - adottato dal Comune nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art.52 del D.Lgs.446/97 per espressa previsione del comma 702 dello stesso art.1 Legge 147/2013 disciplina a livello regolamentare, sulla base delle specificità del Comune, l'imposta Unica Comunale I.U.C. di cui al comma 1 limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TA.S.I.).

Art. 2
BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, da individuarsi nella rendita degli immobili iscritti a Catasto, e nel valore di mercato per le aree edificabili.
2. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.
3. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.
4. Per la fattispecie contemplata dall'art. 2 comma 4 del Regolamento I.U.C. componente IMP la base imponibile è limitata alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00 (cinquecento/00).

Art. 3
ALIQUOTE

1. Le aliquote del tributo sono disciplinate dall'art.1 commi 676, 677 e 678 della L.147/2013 e ss.mm.ii. e sono soggette ad approvazione del Consiglio Comunale secondo le disposizioni di cui all'art.1 comma 683 della medesima legge.
2. Nella deliberazione di approvazione delle aliquote di cui al comma precedente il Comune, esercitando il potere regolamentare di cui all'art.52 D.Lgs.446/97, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento anche limitatamente a specifiche tipologie di immobili, anche in funzione del limite imposto dall'art.1 comma 640 L.147/2013.

Art. 4
DETRAZIONI - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI può essere stabilita l'applicazione di detrazioni relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi del comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014). In funzione di quanto disposto dall'art.1 comma 677 L.147/13 la detrazione in oggetto è applicata sul valore della rendita catastale dell'immobile ed è rapportata tra i soggetti passivi che ne hanno diritto. Al fine dell'individuazione della detrazione per l'abitazione principale la rendita catastale di riferimento è quella dell'intera abitazione e delle eventuali pertinenze.
2. Con la medesima deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI possono

essere stabilite ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) smi, nei casi ivi contemplati.

3. Le agevolazioni possono essere rapportate alla capacità contributiva della famiglia, come attestata dall'ISEE.

Art. 5
ESENZIONI

1. Sono esenti da TA.S.I. gli immobili che versino nelle condizioni di cui all'art.1 comma 3 del D.L.16/2014 convertito in Legge n° 68/2014.

Art. 6
SERVIZI INDIVISIBILI

1. Con deliberazione dell'organo competente saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 7
DICHIARAZIONE

1. Fermo restando che le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, i soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
2. Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU, della TARES ovvero della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante.
3. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Agenzia del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente.
5. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

Art. 8
ATTIVITÀ DI CONTROLLO ED INTERESSI MORATORI

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di TASI a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori secondo le disposizioni stabilite dall'art. 1, comma 165 della Legge 27.12.2006, n. 296. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 9
RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 7, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 11.

Art. 10
ATTIVITÀ DI RECUPERO

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta non supera euro 5,00 (cinque/00).

Art. 11
VERSAMENTI MINIMI

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 5,00 (cinque/00) euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 12
ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera m, del D.Lgs 446/97 e dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all'Imposta Municipale Propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

Art. 13
FUNZIONARIO RESPONSABILE I.U.C.-TA.S.I.

1. Con apposito provvedimento è designato il funzionario responsabile del tributo, che esercita i poteri di cui all'art.1 commi 692 e 693 L.147/2013.

Art. 14
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.